



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Marittima di Catania

Il Direttore Marittimo di Catania:

VISTI l'art. 96 cod. nav. e gli artt. 130, 132, 133 e 134 del relativo regolamento di esecuzione (parte marittima);

VISTA la nota n. 9959 del 14.05.2025 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, nel dare conto dell'istruttoria svolta, ha indicato le tariffe da adottare per il servizio di pilotaggio reso dal marittimo abilitato al pilotaggio nel porto di Marina di Ragusa;

RITENUTO di procedere all'approvazione delle predette tariffe;

DECRETA

Articolo 1

Le tariffe per il servizio di pilotaggio nel porto di Marina di Ragusa sono così determinate:

1. Servizio reso a bordo:

Per tutte le navi:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate		Tariffa base espressa in €
da	a	
0	1000	300,00
Per ogni ulteriore scaglione di 1000 GT		100,00

2. Servizio reso tramite stazione radio VHF:

Per le navi che possono avvalersi del servizio tramite stazione VHF ai sensi del decreto di obbligatorietà si applica la seguente tariffa:

scaglione di stazza 0-2000 GT 230 euro

Le tariffe di cui ai precedenti punti 1. e 2. si applicano per il pilotaggio delle navi in entrata, in uscita e per movimenti all'interno del porto, esclusi quelli che si effettuano lungo la stessa banchina quando non comportino l'uso delle macchine e/o dei rimorchiatori.

Articolo 2

Alle tariffe base di cui all'articolo 1 punto 1 e punto 2 vanno addizionate le seguenti maggiorazioni:

A. Per il fuori orario

- 1) Il 50% della tariffa base per le prestazioni eseguite tra le ore 20:00 e le ore 06:00;
- 2) Il 50% della tariffa base per le prestazioni eseguite la domenica e il 100% per le prestazioni eseguite la prima domenica di novembre;
- 3) Il 150% della tariffa base per le prestazioni eseguite nei seguenti giorni festivi: 1° gennaio, 6 gennaio, il giorno di Pasqua, il giorno di lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre, il Santo Patrono. Tale maggiorazione non è cumulabile con quella di cui ai punti 1 e 2.

Le maggiorazioni si applicano tenendo conto dell'ora di inizio della prestazione richiesta al marittimo abilitato al pilotaggio.

B. Manovre senza macchina/movimenti

- 1) Per le manovre effettuate senza l'uso delle macchine è prevista una maggiorazione pari al 50% della tariffa base di cui all'articolo 1.
- 2) Per le manovre da un ormeggio all'altro che durano più di un'ora è prevista una maggiorazione del 50% della tariffa base di cui all'articolo 1.

Articolo 3

I compensi spettanti nei casi previsti negli articoli 130, 132 e 133 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (parte marittima) sono disciplinati come segue:

- 1) Quando il marittimo abilitato al pilotaggio sia tenuto ad eseguire l'ordine del Comandante del porto di recarsi fuori dei limiti territoriali previsti dal decreto di obbligatorietà del servizio qualora la nave stessa ne faccia richiesta, il compenso è il seguente:

a. Se la prestazione viene effettuata entro le tre miglia dal limite suddetto:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffa base espressa in €
Per navi da 0 a 2000 GT	50,00
Per navi da 2001 GT in poi	50,00

b. Se la prestazione viene effettuata ad una distanza superiore alle tre miglia dal limite suddetto:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffa base espressa in €
Per navi da 0 a 2000 GT	50,00
Per navi da 2001 GT in poi	50,00

- 2) Quando il marittimo abilitato al pilotaggio sia chiamato solamente per trasmettere comunicazioni a terra da parte di una nave o abbia, previa autorizzazione del Comandante del porto, trasmesso comunicazioni da terra ad una nave, il compenso è il seguente:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffa base espressa in €
Per navi da 0 a 2000 GT	50,00
Per navi da 2001 GT in poi	50,00

- 3) Quando il marittimo abilitato al pilotaggio deve rimanere a bordo della nave pilotata per circostanze a lui non imputabili per un periodo di tempo superiore ad un'ora è dovuto un compenso uguale al 25% della tariffa base per ogni ora o frazione di ora oltre il precedente tempo di servizio. Qualora la permanenza a bordo si protragga oltre le sei ore, al pilota spetta inoltre, a spese della nave, il trattamento di vitto e alloggio riservato agli Ufficiali.

- 4) Quando al marittimo abilitato al pilotaggio venga richiesto di condurre la nave in località diversa da quella compresa nella circoscrizione territoriale del porto di Marina di Ragusa, per ogni ora o frazione di ora, per il tempo occorrente a giungere al porto di destinazione o fino a quando sale a bordo il pilota di detto porto, il compenso è il seguente:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffa base espressa in €
Per navi da 0 a 2000 GT	50,00
Per navi da 2001 GT in poi	50,00

al marittimo abilitato al pilotaggio è dovuto, altresì, il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede.

- 5) Qualora, dopo che il marittimo abilitato al pilotaggio sia salito a bordo, venga sospesa la partenza o il movimento della nave, la misura del compenso spettante è uguale all'importo del 50% della tariffa base.
La partenza o il movimento della nave si considerano sospesi quando il marittimo abilitato al pilotaggio abbia atteso a bordo sino ad un massimo di mezz'ora senza che sia iniziata la manovra.
Qualora il marittimo abilitato al pilotaggio sia rimasto a bordo per oltre mezz'ora sarà dovuto un compenso pari al 25% della tariffa base per ogni ulteriore mezz'ora di attesa prima dell'inizio della manovra.
- 6) Quando il marittimo abilitato al pilotaggio venga inviato dagli interessati incontro ad una nave e questa arrivi in ritardo o non arrivi affatto, la misura del compenso spettante è uguale all'importo della tariffa base.
Tale compenso è dovuto quando il marittimo abilitato al pilotaggio abbia atteso la nave fino ad un massimo di un'ora dal momento in cui è iniziato il servizio.
- 7) Qualora dopo che il marittimo abilitato al pilotaggio sia salito a bordo venga sospesa l'entrata della nave, la misura del compenso spettante è uguale all'importo della tariffa base.
L'entrata della nave si considera sospesa quando il marittimo abilitato al pilotaggio abbia atteso a bordo fino ad un massimo di un'ora senza che sia iniziata la manovra.
Qualora il marittimo abilitato al pilotaggio sia rimasto a bordo oltre un'ora sarà dovuto un compenso uguale al 50% della tariffa base per ogni ora di ulteriore attesa a bordo, prima dell'inizio della manovra.

Articolo 4

Per l'assistenza alle prove in mare o alle compensazioni di bussole, radiogoniometri, etc., esplicitamente richiesta dal Comandante della nave, è dovuto al marittimo abilitato al pilotaggio oltre alla tariffa base di pilotaggio un compenso di:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffa base espressa in €
Per navi da 0 a 2000 GT	50,00
Per navi da 2001 GT in poi	50,00

Articolo 5

I compensi di cui agli articoli 3 e 4 hanno carattere forfettario e non sono pertanto soggetti ad alcuna delle maggiorazioni previste dall'articolo 2.

Le disposizioni di cui al presente Decreto entrano in vigore dalla data di sottoscrizione.

Le tariffe sono determinate in via sperimentale per un anno e possono essere soggette a revisione anticipata in ragione di effettivi livelli di traffico diversi rispetto a quelli sulla base dei quali sono state definite.

IL DIRETTORE MARITTIMO
CA. (CP) Raffaele MACAUDA
(documento elettronico firmato digitalmente
del D.lgs 07.03.2005 n° 82)